

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Il ricorrente, con reclamo, ha contestato all'intermediario il diniego alla sua richiesta di prelevare l'intero saldo presente sul conto n.**254 per custodirlo personalmente e cautelarsi preventivamente qualora l'Italia dovesse essere coinvolta in un verosimile conflitto bellico. Con il ricorso reitera la richiesta, domandando l'accertamento dell'illegittimità del diniego dell'intermediario considerato che ha anche eseguito i preliminari adempimenti antiriciclaggio previsti per legge e che non sia dovuta alcuna motivazione sull'uso del denaro in valuta corrente.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente deduce che parte ricorrente richiede di essere autorizzato al prelievo in contanti dell'importo totale presente sul suo conto corrente n. ***254, riferendo che la motivazione di tale richiesta risiede nella volontà di custodire personalmente presso la sua abitazione l'importo in contanti per poter fronteggiare eventuali spese di prima necessità qualora si dovesse verificare un conflitto bellico. Ai sensi del d.lgs. 231/2007 e sulla base del conseguente Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, l'intermediario ha l'obbligo di controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni sul cliente e la sua operatività. Sul conto corrente intestato a parte ricorrente non sono presenti vincoli ostativi al prelevamento delle somme, purché il suddetto prelevamento venga eseguito mediante gli strumenti tracciabili disponibili.

Alla luce di tali elementi, l'intermediario domanda il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente puntualizza che il 17 luglio 2013 otteneva dall'assicuratrice F*** SpA il personale risarcimento di € 212.405,00 per i danni conseguiti dal sinistro stradale di cui è stato vittima. Ha dunque chiesto che tale somma gli venisse corrisposta con bonifico sul conto corrente n.***254 aperto presso l'intermediario resistente. Avendo deciso di custodire tale somma presso la sua abitazione, ha richiesto alla Banca il prelievo dell'intera giacenza ma questa lo obbliga a mantenerla nel circuito bancario non dando corso alla sua richiesta di prelievo. Il ricorrente sottolinea che la legge stabilisce che, se la Banca ha documentati sospetti di riciclaggio, ha solo il dovere di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) i prelievi che superano i € 10.000 nell'arco di un mese. Soltanto l'UIF ha il potere di valutare se avviare indagini senza che la Banca si possa sostituire a quest'ultimo, requisendo la somma e obbligando il titolare a rimanere nel circuito bancario. Non sussistono documentate ragioni di antiriciclaggio che legittimerebbero tale diniego avendo documentalmente dimostrato la legittimità e la liceità della provenienza del denaro depositato sul conto corrente. La stessa Banca Centrale Europea (BCE) consiglia di custodire a casa la somma minima per sopravvivere "due o tre giorni" in ipotesi di conflitto bellico, ma non preclude che chi voglia sopravvivere oltre tale arco temporale e ne ha la disponibilità sul proprio conto corrente, possa custodire una somma maggiore. In sede di controrepliche, l'intermediario richiama il contenuto delle controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorrente domanda l'accertamento dell'illegittimità della condotta della Banca che non gli consente di prelevare l'intero saldo presente sul conto n.**254, superiore a € 200.000,00 per custodirlo personalmente e cautelarsi preventivamente qualora l'Italia dovesse essere coinvolta in un conflitto bellico. L'intermediario nelle controdeduzioni richiama la normativa antiriciclaggio. Il ricorrente è titolare di un contratto di conto corrente presso l'intermediario convenuto nel quale nel 2013 è stata accreditata un'ingente somma a titolo di risarcimento a seguito di un sinistro stradale. Dopo aver depositato tale somma sul conto, il ricorrente, data la legittima provenienza dei fondi ed espletati i controlli antiriciclaggio richiesti dalla Banca e dalla legge, ne ha richiesto il prelievo in valuta corrente ma l'intermediario si è rifiutato. L'intermediario, pur riconoscendo l'assenza di vincoli ostativi al prelevamento delle somme, non ha dato seguito alla richiesta poiché ritiene che l'operazione debba avvenire necessariamente mediante strumenti tracciabili e non già in contanti. In sede di repliche, il ricorrente eccepisce che la legge stabilisce soltanto che, se la Banca ha documentati sospetti di riciclaggio deve segnalarli all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ma non può sostituirsi a quest'ultima bloccando l'operazione e sequestrando le somme obbligandole a rimanere nel circuito bancario. Le deduzioni delle parti rendono evidente che l'oggetto di ricorso verta sulla legittimità o meno della condotta della Banca in sede di interpretazione e di applicazione della normativa antiriciclaggio, giacché è su tale base che la banca si è rifiutata di eseguire l'operazione di prelievo richiesta. Va, pertanto, valutata d'ufficio la competenza per materia dell'Arbitro. Le censure riconducibili all'interpretazione della c.d. normativa antiriciclaggio e all'adempimento dei relativi doveri esula dall'ambito oggettivo di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario in quanto si tratta di una normativa di matrice pubblicistica, che individua specifiche autorità preposte alla valutazione delle eventuali violazioni, nonché un impianto sanzionatorio a sé stante, e pertanto insindacabile dinanzi all'ABF (Coll. Bari, decisioni n. 943 del 31 gennaio 2023; n. 1239 dell'8 febbraio 2023 e n. 15295 del 29 novembre 2022). Il Collegio di Coordinamento, n. 11070/2023, ha statuito che «la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell'ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa». Nel caso di specie, il ricorrente non lamenta la violazione dei canoni di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. per non avere ricevuto una motivazione

adeguata o per essere stato costretto ad adempimenti burocratici irragionevoli. Il ricorrente contesta invece direttamente l'interpretazione e l'applicazione della normativa antiriciclaggio recata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, la lettura della disciplina che impedirebbe la possibilità di prelevare in contanti una cifra superiore al limite di pagamento in contanti che, dal 1° gennaio 2023, è stato innalzato a € 4.999,99. Più nel dettaglio tale limite opera per qualunque trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Il punto controverso attiene, dunque, alla corretta o meno dell'inquadramento del prelevamento dal proprio conto corrente come trasferimento di danaro tra soggetti diversi. Dinanzi a tale *causa petendi* questo Arbitro deve arrestarsi perché non si verte più sul diligente e corretto svolgimento dei servizi e delle operazioni bancarie e finanziarie, ma sulla corretta interpretazione dell'art. 49 d.lgs. 231/2007.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE